

TI_GERICHTE 15.1995.00153 vom 4. Oktober 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00153

FR: TI_GERICHTE 15.1995.00153 du 4 octobre 1995

IT: TI_GERICHTE 15.1995.00153 del 4 ottobre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Quando l'esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt Amonn , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.): a) il debitore ritiri l'opposizione; b) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell'opposizione; c) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell'opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo; d) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla comminatoria, anche il rigetto definitivo dell'opposizione.

E. 2

Con pronunciati 12 ottobre 1993 il Pretore di Locarno-Città ha sostanzialmente accolto le istanze formulate il 9 giugno 1993 dalla _____, rigettando le opposizioni interposte dagli escussi ai noti PE. I reclamanti non hanno impugnato tempestivamente siffatti pronunciati, che sono pertanto cresciuti in giudicato. Rigettate dal Pretore le opposizioni, la procedura esecutiva deve continuare, ricevuta domanda in tal senso da parte della creditrice (art. 154 LEF), con l'avviso di ricezione della domanda di vendita (art. 155 cpv. 2 LEF) e con la conseguente esecuzione della vendita (art. 133 cpv. 1 LEF, applicabile anche nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell'art. 156 LEF).

E. 3

Con provvedimenti 12 giugno 1995 l'UEF di Locarno ha pubblicato gli avvisi d'incanto dei fondi in esecuzione per il 23 agosto 1995 senza notificare agli escussi gli avvisi di ricezione delle domande di vendita. Accortosi dell'irregolarità, l'Ufficio ha immediatamente sospeso l'incanto e ha comunicato agli escussi che la creditrice ha chiesto la vendita dei pegni. Così facendo l'Ufficio ha sanato l'errore procedurale commesso in precedenza. Trascorso infruttuosamente il termine di cinque giorni per il pagamento degli importi dedotti in esecuzione, l'Ufficio ha poi provveduto, con atti 7 luglio 1995, a fissare nuovi termini d'incanto. Il suo operato è stato pertanto corretto, atteso che, a differenza di quanto ritenuto dai reclamanti, la decisione dell'Ufficio di sospendere la vendita per correggere l'irregolarità commessa in precedenza non è parificabile ad una richiesta del creditore di rinviare o sospendere la vendita del pegno, la quale equivale al ritiro della domanda di vendita (DTF 114 III 102, 95 III 18, 74 III 44s., 42 III 42, 41 III 429; Fritzsche/Walder ,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 29 m. 4 e § 31 m. 5).

E. 4

Il reclamo 12 luglio 1995 _____ è respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.